

Mercoledì 23 febbraio 2005

6) *Nell'allegato I, capo I, è inserito il seguente punto 1 bis:*

«1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i marittimi possiedano le competenze linguistiche adeguate, come indicato nelle Sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW che permettano loro di svolgere le loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.»

Articolo 5

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...] ⁽¹⁾. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali **disposizioni**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ **24 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

P6_TA(2005)0044

Agenzia comunitaria di controllo della pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2004)0289 — C6-0021/2004 — 2004/0108(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0289) ⁽¹⁾,

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0021/2004),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 23 febbraio 2005

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A6-0022/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nelle acque comunitarie *e* internazionali in relazione alle attività dei pescherecci comunitari, tenendo conto, in particolare, degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

(2) Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nelle acque comunitarie, internazionali *e di paesi terzi con i quali la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione* in relazione alle attività dei pescherecci comunitari, tenendo conto, in particolare, degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3

(3) Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, *riducendo* in questo modo le distorsioni di concorrenza.

(3) Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, *minimizzando* in questo modo le distorsioni di concorrenza, *in particolare quelle derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Essa dovrebbe altresì essere volta a creare condizioni in base alle quali gli Stati membri possano adempiere ai loro obblighi in modo quanto più efficace possibile sotto il profilo dei costi.*

Emendamento 3
CONSIDERANDO 16

(16) È opportuno che la Commissione *e* gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.

(16) È opportuno che la Commissione, gli Stati membri *e il settore alieutico* siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.

Mercoledì 23 febbraio 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 4
CONSIDERANDO 18

(18) Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell'Agenzia. **È opportuno disporre che il consiglio di amministrazione comprenda un numero limitato di rappresentanti del settore alieutico privi di diritto di voto.**

(18) Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri, la Commissione **e il settore alieutico**, il corretto funzionamento dell'Agenzia.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione il supporto tecnico e scientifico necessario per assisterli nella corretta applicazione delle norme della politica comune della pesca, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro.

Emendamento 6
ARTICOLO 2, ALINEA

Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo e l'ispezione, fino al primo punto di vendita **dei prodotti della pesca**, delle attività di pesca praticate

Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo e l'ispezione delle attività di pesca — **inclusi l'importazione, il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca**, fino al primo punto di vendita **di tutti questi prodotti** - praticate

Emendamento 7
ARTICOLO 2, LETTERA C)

c) al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari.

c) al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari, **incluse le acque di paesi terzi con i quali la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione,**

Emendamento 8
ARTICOLO 2, LETTERA C BIS) (nuova)

c bis) da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi che esercitino la propria attività in modo illegale, non dichiarato e non regolamentato,

Emendamento 9
ARTICOLO 2, LETTERA C TER) (nuova)

c ter) nel territorio di paesi terzi, allorché esistano protocolli di cooperazione bilaterali tra servizi di ispezione ovvero nell'ambito delle organizzazioni regionali della pesca.

Emendamento 10
ARTICOLO 4, LETTERA B BIS) (nuova)

b bis) coordinare le operazioni di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in conformità delle norme comunitarie;

Mercoledì 23 febbraio 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

ARTICOLO 4, LETTERA D BIS) (nuova)

d bis) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell'applicazione della politica comune della pesca in tutta l'Unione europea;

Emendamento 12

ARTICOLO 4, LETTERA D TER) (nuova)

d ter) coordinare le autorità nazionali nella raccolta dei dati fondamentali per il funzionamento dell'Agenzia;

Emendamento 13

ARTICOLO 4, LETTERA D QUATER) (nuova)

d quater) collaborare con gli Stati membri e la Commissione nell'investigare e sviluppare soluzioni tecniche in relazione al controllo e alle ispezioni;

Emendamento 14

ARTICOLO 4, LETTERA D QUINQUES) (nuova)

d quinquies) informare sull'applicabilità e il rapporto costo/efficacia delle norme della politica comune della pesca in relazione al controllo e alle ispezioni.

Emendamento 15

ARTICOLO 7

L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che **questi** sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri **e alla Commissione**, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che **gli Stati membri** sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

Emendamento 16

ARTICOLO 8, LETTERA A)

a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e, se del caso, predispone **ulteriori corsi di formazione e** seminari per tali ispettori;

a) **istituisce un centro di formazione**, stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e, se del caso, predispone seminari per tali ispettori;

Emendamento 18

ARTICOLO 14

L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di conservazione di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio alla Commissione.

L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di conservazione di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio **al Parlamento europeo, alla Commissione, agli Stati membri e al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA).**

Mercoledì 23 febbraio 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 19

ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.

1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri **e dei paesi terzi con cui la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione** si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.

Emendamento 20

ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a [...], Spagna.

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a **Vigo**, Spagna.

Emendamento 21

ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Lo Stato membro ospitante può fornire un contributo all'istituzione dell'Agenzia, segnatamente sotto forma di edifici, terreni edificabili e infrastrutture.

Emendamento 22

ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA C), COMMA 1

c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione **e** agli Stati membri.

c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri **e al CCPA**.

Emendamento 23

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro le cui navi praticano la pesca di risorse biologiche marine e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro rappresentanti del settore alieutico designati **dalla Commissione e privi di diritto di voto**.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro le cui navi praticano la pesca di risorse biologiche marine e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro rappresentanti del settore alieutico designati **dal CCPA**.

Emendamento 24

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri **e** la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

2. Gli Stati membri, la Commissione **e il CCPA** nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento 25

ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione **o** di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione, di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione **o della maggioranza dei rappresentanti del settore**.

Mercoledì 23 febbraio 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 26
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4

4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati dalla Commissione quali rappresentanti del settore alieutico. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

soppresso

Emendamento 27
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Ogni membro *nominato da uno Stato membro* dispone di un voto. I membri *nominati dalla* Commissione dispongono complessivamente di dieci voti. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.

2. Ogni membro dispone di un voto, *fatta eccezione per i* membri *che rappresentano la* Commissione, *che* dispongono complessivamente di dieci voti. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.

Emendamento 28
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1. I membri del consiglio di amministrazione *nominati dalla Commissione in qualità di rappresentanti del settore alieutico* rilasciano una dichiarazione di impegno e di interesse che indichi l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicare l'indipendenza o specifici eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

1. I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di impegno e di interesse che indichi l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicare l'indipendenza o specifici eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

Emendamento 29
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2

2. I membri del consiglio di amministrazione *nominati dalla Commissione in qualità di rappresentanti del settore alieutico* dichiarano ad ogni riunione eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza relativamente ai punti all'ordine del giorno.

2. I membri del consiglio di amministrazione dichiarano ad ogni riunione eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza relativamente ai punti all'ordine del giorno *e non hanno il diritto di votare su tali punti.*

Emendamento 30
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3, LETTERA G BIS) (nuova)

g bis) riferisce annualmente al Parlamento europeo sulle attività e il funzionamento dell'Agenzia.

Emendamento 31
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica della pesca, tra una terna di candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, su altri organi di informazione, di un invito a manifestare interesse.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica *comune* della pesca *nonché di controllo e di ispezione della pesca*, tra una terna di candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, su altri organi di informazione, di un invito a manifestare interesse.

Mercoledì 23 febbraio 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 32

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

3. Su proposta **della Commissione**, il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo.

3. Su proposta **di uno dei suoi membri**, il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo. **La decisione viene adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.**

Emendamento 33

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1

1. Entro [**cinque**] anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

1. Entro [**tre**] anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

Emendamento 34

ARTICOLO 41

Articolo 34 quater, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2847/93)

1. **Conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2**, del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca e di concerto con gli Stati membri interessati, **la Commissione** determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi.

1. **La Commissione, assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1**, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nel quadro della politica comune della pesca e **agendo conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*)** e di concerto con gli Stati membri interessati, determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. **Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.**

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

P6_TA(2005)0045

Piano d'azione per l'ambiente e la salute 2004-2010

Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2004/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa al piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (COM(2004)0416),

— vista la sua risoluzione del 31 marzo 2004 sulla strategia europea in materia di ambiente e di salute⁽¹⁾,

(¹) Testi approvati, P5_TA(2004)0246.